Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Mercoledì, 15 ottobre 1969 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1969.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei mototrasporti piccoli: MTP 9736 - MTP 9737 - MTP 9738 - MTP 9739.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I mototrasporti piccoli: MTP 9736 - MTP 9737 - MTP 9738 - MTP 9739 sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dall'11 giugno 1969.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1969

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1969
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 356

(9523)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.

Nomina di un membro della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 473;
Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;
Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;
Vista la Costituzione della Repubblica,
Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1967, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 1, con il quale è stata determinata, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;
Visti i successivi decreti 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 388; 23 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1968, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 253; 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1969, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 7; 9 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1969, foglio n. 324, registro n. 10;
Considerato che il dott. Giuseppe Caccia, direttore generale della Cassa depositi e prestiti e membro di detta commissione, ai sensi del citato art. 129, lettera *a*) del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, è stato nominato consigliere della Corte dei conti;

Considerato che, con decorrenza 23 luglio 1969 la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti è stata attribuita al dottor Ludovico Nuvoloni, direttore generale del tesoro;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 23 luglio 1969, il dott Ludovico Nuvoloni, direttore generale del Tesoro, è nominato, ai sensi dell'art. 129, lettera *a*) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, membro della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, come sopra costituita per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, in sostituzione del dott. Giuseppe Caccia, destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il dott. Ludovico Nuvoloni farà parte della I e della II sezione della commissione predetta e sarà altresì, componente della commissione stessa, quale membro effettivo nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1969
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 80

(9337)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1969.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Los Andes (Cile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Los Andes (Cile);

Decreta:

Articolo unico.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Los Andes (Cile) è soppressa.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969
Registro n. 291, foglio n. 288

(9477)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria in Cile.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, sue modificazioni ed integrazioni, sul riordinamento della rete delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di 1ª categoria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1948, n. 226, sue modificazioni ed integrazioni, relativo alle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1956, n. 447, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Arica (Cile);
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, n. 1618, relativo all'istituzione dei vice consolati di 2ª categoria in Iquique, Concepcion e Punta Arenas (Cile);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1524, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Antofagasta (Cile);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 51, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Copiapò (Cile);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1955, n. 947, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in La Serena (Cile);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 1038, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Talca e Temuco (Cile);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1961, n. 1494, relativo all'istituzione del vice consolato di 2ª categoria in Valdivia (Cile);
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Los Andes (Cile);
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 22 ottobre 1955, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Osorno (Cile);
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 16 settembre 1949, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Rengo (Cile);
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 6 giugno 1950, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in San Antonio (Cile);
Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 14 luglio 1966, relativo all'istituzione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Traiguen (Cile);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Valparaiso (Cile) è così modificata: il territorio dello

Stato esclusa la città e la provincia di Santiago ed esclusi i territori compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria dipendenti dal citato consolato generale.

Art. 2.

Le circoscrizioni territoriali dei sottoindicati uffici consolari di 2ª categoria in Cile sono così stabilite:

Vice consolato in Arica: i circondari di Arica e Pisagua della provincia di Tarapacá;

Vice consolato in Iquique: il circondario di Iquique della provincia di Tarapacá;

Vice consolato in Antofagasta: la provincia di Antofagasta;

Vice consolato in Copiapò: la provincia di Atacama;

Vice consolato in La Serena: la provincia di Coquimbo;

Vice consolato in Talca: le provincie di Curicó, Talca, Maule e Linares;

Vice consolato in Concepcion: le provincie di Concepcion, Ñuble, Arauco e Bío-Bió;

Vice consolato in Temuco: la provincia di Cautín;

Vice consolato in Valdivia: la provincia di Valdivia;

Vice consolato in Punta Arenas: le provincie di Chiloé, Aisen e Magallanes;

Agenzia consolare in Los Andes: la provincia di Aconcagua;

Agenzia consolare in San Antonio: il dipartimento di San Antonio della provincia di Santiago;

Agenzia consolare in Rengo: le provincie di O' Higgins e Colchagua;

Agenzia consolare in Traiguen: la provincia di Malleco;

Agenzia consolare in Osorno: le provincie di Osorno e di Llanquihve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(9474)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1969.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di due marche di sigari esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento, in relazione ai prezzi richiesti dal fornitore, di alcuni nuovi tipi di tabacchi lavorati esteri nella classifica dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle allegate alla legge 13 luglio 1965, n. 825;

Sentito in proposito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, che ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 3 del 10 luglio 1969;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella *C* allegata alla legge 13 luglio 1965, n. 825, i seguenti tipi di tabacchi lavorati di produzione estera sono inquadrati nei prezzi di tariffa a fianco di ciascuno indicati:

SIGARI

(tabella *C*)

PROVENIENZA PAESI TERZI

Brasiliani

Hamburguezes (Brasilva) - (200 pezzi da gr. 11,3 ciascuno): Lit. 98.000 il chilogrammo convenzionale più dazio;

Princezas (Brasilva) - (200 pezzi da gr. 9 ciascuno): Lit. 51.000 il chilogrammo convenzionale più dazio.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1969

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1969
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 363

(9313)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1969.

Designazione della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione delle opere di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata;

Visti gli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 422 i quali prevedono la concessione di contributi in annualità, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di società cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà individuale;

Visti gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 422, i quali dispongono che gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della stessa legge n. 422 possono contrarre mutui per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso e che i mutui medesimi sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento ed il pagamento degli interessi da corrispondere agli istituti mutuanti;

Visto in particolare l'art. 7 della più volte citata legge n. 422, il quale dispone che per la realizzazione dei pro-

grammi costruttivi fruenti dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere;

Vista la domanda con cui la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ha chiesto di essere designata a compiere le operazioni di mutuo di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 422, indicando in via di massima l'importo complessivo dei mutui che intende concedere e le relative condizioni;

Visti i precedenti decreti n. 274322 e n. 275984 in data 12 febbraio 1969, e n. 406566 in data 16 maggio 1969 con i quali sono stati designati ad operare ai sensi della ripetuta legge n. 422, altri cinquantanove istituti ed enti nonchè la Cassa depositi e prestiti e la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Udine e Pordenone è designata, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, numero 422, ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari e di opere di urbanizzazione primaria previsti dalla medesima legge n. 422 agli articoli 1, 2, 4 e 5.

Art. 2.

La Cassa di risparmio di Udine e Pordenone effettuerà le operazioni di mutuo previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 422, con la osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la propria attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

(9325)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria;

Vista la nota n. 1438 in data 1° ottobre 1968, con la quale l'on. Giorgio Spitella rassegna le proprie dimissioni quale esperto del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, essendo stato eletto al Parlamento nelle elezioni politiche del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria l'on. Giorgio Spitella con l'avv. Giancarlo De Carolis;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Giancarlo De Carolis è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria, quale esperto, in sostituzione dell'on. Giorgio Spitella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1969

Il Ministro: CARON

(9485)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1969.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Oleifici dell'Etruria di Tarquinia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 giugno 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.A. Oleifici dell'Etruria di Tarquinia (Viterbo), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.A. Oleifici dell'Etruria di Tarquinia (Viterbo);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della Società suddetta.

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 giugno 1969 a favore della S.p.A. Oleifici dell'Etruria di Tarquinia (Viterbo) per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della società suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì, 8 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9632)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica allo statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, con sede in Legnago

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5633, in data 3 ottobre 1969, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, con sede in Legnago (Verona), deliberata dal consiglio dei delegati in data 21 luglio 1969.

(9490)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1969, la provincia di Potenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.582.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9592)

Autorizzazione al comune di Vestenanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1969, il comune di Vestenanova (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.886.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9508)

Autorizzazione al comune di Oliva Gessi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1969, il comune di Oliva Gessi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.710.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9509)

Autorizzazione al comune di Sauris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1969, il comune di Sauris (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9510)

Autorizzazione al comune di Ragogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1969, il comune di Ragogna (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.744.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9511)

Autorizzazione al comune di Grimacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1969, il comune di Grimacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9512)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1969, il comune di Galatina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 309.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9492)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1969, il comune di Casteldelci (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.233.477, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9493)

Autorizzazione al comune di Caldes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1969, il comune di Caldes (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9494)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di San Marco Argentano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.191.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9495)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.996.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9496)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.664.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9497)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Affile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.312.363, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9559)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.542.651, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9560)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.865.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9581)

Autorizzazione al comune di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Gorga (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.035.021, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9582)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Magliano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.596.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9583)

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Montecompatri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.450.693, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9584)

Autorizzazione al comune di Montelanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Montelanico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.534.469, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9585)

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Montelibretti (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.743.057, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9586)

Autorizzazione al comune di Montorio Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Montorio Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.757.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9587)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.836.064, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9588)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.925.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9589)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Sambuci (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.063.468, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9590)

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.037.607, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9591)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1969, il comune di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.414.001, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9527)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Corso dei cambi del 14 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
$ Can.	583,15	583,15	583,20	583,25	582,85	583,15	583,35	583,25	583,15	583,15
Fr Sv.	146,50	146,45	146,42	146,46	146,40	146,50	146,435	146,46	146,50	146,48
Kr D.	83,66	83,65	83,65	83,66	83,60	83,66	83,655	83,66	83,66	83,66
Kr N.	88,07	88,06	88,07	88,04	88,10	88,07	88,04	88,04	88,07	88,07
Kr Sv.	121,81	121,80	121,85	121,82	121,80	121,82	121,83	121,82	121,81	121,80
Fol.	175,29	175,23	175,25	175,19	175,10	175,23	175,215	175,19	175,23	175,20
Fr B.	12,60	12,605	12,61	12,60875	12,59	12,60	12,6075	12,60875	12,60	12,603
Franco francese	112,05	112,60	112,63	112,63	112,60	112,65	112,635	112,63	112,65	112,63
Lst	1503,60	1504,60	1504,20	1504,50	1504 —	1503,60	1504,25	1504,50	1503,60	1504,15
Dm. occ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,35	24,35	24,35	24,35	24,30	24,35	24,355	24,35	24,35	24,31
Escudo Port.	22,17	22,15	22,15	22,1790	22,05	22,17	22,14	22,1790	22,18	22,17
Peseta Sp.	9 —	9 —	9 —	9,004	9 —	9 —	9,0075	9,004	9 —	9,01

Media dei titoli del 14 ottobre 1969

Rendita 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
» 5 % (Ricostruzione)	91,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,05
» 5 % (Città di Trieste)	90,65
» 5 % (Beni Esteri)	89,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,875
» » » » 1968-83	98,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,375
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,275
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,90
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,70
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,225
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1969

1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,30
1 Franco svizzero	146,447
1 Corona danese	83,657
1 Corona norvegese	88,04
1 Corona svedese	121,825
1 Fiorino olandese	175,202
1 Franco belga	12,608
1 Franco francese	112,632
1 Lira sterlina	1504,375
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,352
1 Escudo Port.	22,159
1 Peseta Sp.	9,006

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Merano »

(Manifestazione 28 settembre 1969)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 28 settembre 1969 ed esito del « Gran Premio Merano » svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti, abbinati ai nomi dei cinque cavalli classificati nell'ordine primo, secondo, terzo, quarto e quinto nel « Gran Premio Merano » svoltosi il 28 settembre 1969 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie N n. 86405:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Cogne.

2) Biglietto serie AC n. 11716:
L. 100.000.000 abbinato al cavallo Whitehall.

3) Biglietto serie R n. 78423:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Nikollo.

4) Biglietto serie P n 32121:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Paolina Bonaparte.

5) Biglietto serie N n 42001:
L. 25.000.000 abbinato al cavallo Performance.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Merano » aventi diritto ciascuno al premio di L. 10.000.000:

1) Bigl. serie A	n. 63169	8) Bigl. serie S	n. 66583
2) » » L	» 27153	9) » » T	» 11878
3) » » L	» 84483	10) » » U	» 25100
4) » » M	» 86180	11) » » V	» 55730
5) » » P	» 38029	12) » » V	» 84843
6) » » R	» 22927	13) » » AE	» 12059
7) » » R	» 69776		

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie N n. 86405 vincente il primo premio . . L. 1.500.000
2) al venditore del biglietto serie AC n. 11716 vincente il secondo premio . . . » 1.000.000
3) al venditore del biglietto serie R n. 78423 vincente il terzo premio . . . » 750.000
4) al venditore del biglietto serie P n. 32121 vincente il quarto premio . . . » 500.000
5) al venditore del biglietto serie N n. 42001 vincente il quinto premio . . . » 250.000

Ai venditori degli altri tredici biglietti vincenti i premi di abbinamento: L. 77.000 ciascuno.

(9530)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 208/67, n. 343/67, numero 636/67, n. 769/67, n. 982/67, n. 82/68 e n. 509/68 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 123/67 (settore pollame) esportati verso i Paesi terzi.

TABELLA I

Periodo dal 1° luglio 1967 al 31 luglio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (U.C.) per kg, salvo diversa indicazione (1 U.C. = lire italiane 625)
01.05	01 13	Volatili vivi da cortile: di peso unitario non superiore a 185 grammi denominati « pulcini »	0,0250 (per unità)
02.02		Volatili da cortile interi:	
		- galli, galline e polli:	
	06	- - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	07	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	08	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		- anatre:	
	10	- - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1425
	12	- - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1700
	15	- faraone	0,2900
		Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
		- non disossate:	
		- - metà o quarti di:	
	34	- - - galli, galline e polli	0,0800
	37	- - - anatre	0,1100
	44	- - - faraone	0,1250
02.03-B	04 05 06	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: altri	0,1625
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	0,2000
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:	
	09	- contenenti in peso l'80 % o più di carne disossata o non disossata	0,3000
	12	- altre	0,1500

TABELLA II

Periodo dal 1° agosto 1967 al 30 settembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni
01.05	01 03	Volatili vivi da cortile: di peso unitario non superiore a 185 grammi denominati « pulcini »	0,0250 (per unità)
02.02		Volatili da cortile interi:	
		- galli, galline e polli:	
	06	- - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	07	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	08	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		- anatre:	
	10	- - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1425
	12	- - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1700
	15	- faraone	0,2900

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (U.C.) per kg, salvo diversa indicazione (1 U.C. = lire italiane 625)
02.02 (segue)		Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	22	- disossate	0,1841
		- non disossate:	
		- - metà o quarti di:	
	34	- - - galli, galline e polli	0,0800
	37	- - - anatre	0,1100
	44	- - - faraone	0,1250
	47	- - ali intere, anche senza la punta	0,0697
02.03-B	04 05 06	Fegati di volatili freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: altri	0,1625
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	0,2000
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:	
	09	- contenenti in peso l'80 % o più di carne disossata o non disossata	0,3000
	12	- altre	0,1500

Tabella III

Periodo dal 1° ottobre 1967 al 31 ottobre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (U.C.) per kg, salvo diversa indicazione (1 U.C. = lire italiane 625)
01.05	01 13	Volatili vivi da cortile: di peso unitario non superiore a 185 grammi denominati « pulcini »	0,0250 (per unità)
02.02		Volatili da cortile interi:	
		- galli, galline e polli:	
	06	- - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	07	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	08	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		- anatre:	
	10	- - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1425
	12	- - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1700
	13	- tacchini	0,1000
	15	- faraone	0,2227
		Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	22	- disossate	0,1841
		- non disossate:	
		- - metà o quarti di:	
	34	- - - galli, galline e polli	0,0800
	37	- - - anatre	0,1100
	41	- - - tacchini	0,1000
	44	- - - faraone	0,1250
	47	- - ali intere, anche senza la punta	0,0697
02.03-B	04 05 06	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: altri	0,1625
15.01-B	08	Grasso di volatili pressato o fuso	0,1902
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:	
	09	- contenenti in peso l'80 % o più di carne disossata o non disossata	0,3000
	12	- altre	0,1500

TABELLA IV

Periodo dal 1° novembre 1967 al 15 dicembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità conto (U.C.) per kg, salvo diversa indicazione (1 U.C. = lire italiane 625)
01.05	01 13	Volatili vivi da cortile: di peso unitario non superiore a 185 grammi denominati « pulcini »	0,0250 (per unità)
02.02		Volatili da cortile interi:	
		- galli, galline e polli:	
	06	- - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	07	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	08	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		- anatre:	
	10	- - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1425
	12	- - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1700
	13	- tacchini	0,1000
	15	- faraone	0,1250
		Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	22	- disossate	0,1841
		- non disossate:	
		- - metà o quarti di:	
	34	- - - galli, galline e polli	0,0800
	37	- - - anatre	0,1100
	41	- - - tacchini	0,1000
	44	- - - faraone	0,1250
	47	- - ali intere, anche senza la punta	0,0697
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:	
	10	- contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	0,3000
	11	- contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno del 57 % di carni di volatili (1)	0,1500

TABELLA V

Periodo dal 16 dicembre 1967 al 31 gennaio 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità conto (U.C.) per kg, salvo diversa indicazione (1 U.C. = lire italiane 625)
01.05	01 13	Volatili vivi da cortile: di peso unitario non superiore a 185 grammi denominati « pulcini »	0,0250 (per unità)
02.02		Volatili da cortile interi:	
		- galli, galline e polli:	
	06	- - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	07	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	08	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		- anatre:	
	10	- - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1425
	12	- - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1700
	13	- tacchini	0,1000
	15	- faraone	0,1250

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (U.C.) per kg, salvo diversa indicazione (1 U.C. = lire italiane 625)
		Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
02.02 (segue)	22	- disossate	0,1841
		- non disossate:	
		- - metà o quarti di:	
	34	- - - galli, galline e polli	0,0800
	37	- - - anatre	0,1100
	41	- - - tacchini	0,1000
	44	- - - faraone	0,1250
	47	- - ali intere, anche senza la punta	0,0697
	25	- - petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1260
	33	- - cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1112
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:	
	10	- contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	0,3000
	11	- contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno del 57 % di carni di volatili (1)	0,1500

TABELLA VI

Periodo dal 1° febbraio 1968 al 30 aprile 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare
01.05	01 13	Volatili vivi da cortile: di peso unitario non superiore a 185 grammi denominati « pulcini »:	
		- per le esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusi i loro territori e possedimenti extra-europei, ad eccezione della Turchia e dell'U.R.S.S.	0,0250 (per unità)
		- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi ed i territori e possedimenti extra-europei dei Paesi terzi	0,0350 (per unità)
02.02		Volatili da cortile interi:	
		- galli, galline e polli:	
	06	- - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	07	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	08	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		- anatre:	
	10	- - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1425
	12	- - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1700
	13	- tacchini	0,1047
	15	- faraone	0,1417
		Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	22	- disossate	0,2081
		- non disossate:	
	34	- - metà o quarti di galli, galline e polli	0,0920
	37	- - metà o quarti di anatre	0,1241
	41	- - metà o quarti di tacchini	0,1047
	44	- - metà o quarti di faraone	0,1417
	47	- - ali intere, anche senza la punta	0,0788
	25	- - petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1454
	33	- - cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1283
02.03-B	04 05 06	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: altri (diversi dai fegati grassi delle oche e delle anatre)	0,1294
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:	
	10	- contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	0,3250
	11	- contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno del 57 % di carni di volatili (1)	0,1625

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

TABELLA VII

Periodo dal 1° maggio 1968 al 30 giugno 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (U.C.) per kg, salvo diversa indicazione (1 U.C = lire italiane 625)
01.05	01 13	Volatili vivi da cortile: di peso unitario non superiore a 185 grammi denominati « pulcini »:	
		- per le esportazioni verso i Paesi terzi europei, esclusi i loro territori e possedimenti extra-europei, ad eccezione della Turchia e dell'U.R.S.S.	0,0250 (per unità)
		- per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi ed i territori e possedimenti extra-europei dei Paesi terzi	0,0350 (per unità)
02.02		Volatili da cortile interi:	
		- galli, galline e polli:	
	06	- - presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	07	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	08	- - presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		- anatre:	
	10	- - presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1425
	12	- - presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1700
	13	- tacchini	0,1134
	15	- faraone	0,1535
		Parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	22	- disossate	0,2251
		- non disossate:	
	34	- - metà o quarti di galli, galline e polli	0,0989
	37	- - metà o quarti di anatre	0,1345
	41	- - metà o quarti di tacchini	0,1134
	44	- - metà o quarti di faraone	0,1535
	47	- - ali intere, anche senza la punta	0,0852
	25	- - petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini) . .	0,1562
	33	- - cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1379
02.03-B	04 05 06	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia: altri (diversi dai fegati grassi delle oche e delle anatre)	0,1400
ex 16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:	
	10	- contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	0,3500
	11	- contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno del 57 % di carni di volatili (1) . .	0,1750

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(7294)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Prealpi »

Con decreto n. 1055 del 30 settembre 1969 la S.p.a. Fonte Prealpi, con sede in Almè, via Italia (Bergamo), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Prealpi », così come sgorga dalla sorgente Monte dei Giubilini nei comuni di Sedrina, Sorisole e Villa d'Almè (Bergamo).

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità di un litro, contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni di cm. 16,5 × cm. 11, suddivise in tre riquadri simili per disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il decreto ministeriale n. 863 del 19 aprile 1966, ma diverse nel colore della cornice che delimita i tre riquadri ed in quello del riquadro centrale, che sarà rosa anzichè verde.

Inoltre, in fondo al riquadro sinistro si leggerà « imbottigliata come sgorga dalla viva roccia alle falde delle Prealpi Orobie », al 1° rigo del riquadro centrale, dopo la dicitura « acqua minerale » sarà aggiunta la parola « naturale » ed in fondo al riquadro destro non risulterà la dicitura « addizionata di gas acido carbonico » che è riportata sull'etichetta autorizzata con il citato decreto n. 863, mentre risulterà l'indicazione del contenuto minimo della quantità di acqua imbottigliata.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al citato decreto. Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto n. 863 del 19 aprile 1966.

(9468)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli a otto borse di studio da conferire a cittadini italiani, laureati in ingegneria, iscritti all'ottavo corso di laurea in ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma nell'anno accademico 1969-70.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n 612;

Atteso che presso l'Università di Roma - Scuola di ingegneria aerospaziale - vengono tenuti corsi il cui ciclo di studio si compendia in due anni accademici consecutivi alla fine dei quali viene rilasciata la laurea in ingegneria aerospaziale che riveste particolare interesse per le forze armate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, per l'anno accademico 1969-70, un concorso pubblico, per titoli, ad otto borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna da conferire a cittadini italiani, laureati in ingegneria, che risultino regolarmente iscritti al corso di ingegneria aerospaziale dell'Università di Roma

Art. 2.

Le otto borse di studio sono così suddivise:
6 per la Sezione aeromissilistica;
2 per la Sezione astronautica.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui sopra, coloro che non abbiano superato l'età di 32 anni alla data di pubblicazione del presente decreto e siano in possesso del titolo di studio indicato all'art. 1.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei servizi generali, viale dell'Università, 4, Roma, entro il 28 dicembre 1969

La data di presentazione della domanda e dei documenti richiesti, sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

le generalità e la residenza;
la data ed il luogo di nascita;
il titolo di studio conseguito;
il possesso della cittadinanza italiana;
la sezione (aeromissilistica o astronautica) che intendono frequentare.

Gli aspiranti, inoltre, dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso, di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, comunali, o di aziende private e di aver presentato damanda di ammissione al corso di ingegneria aerospaziale.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziario;
d) certificato di laurea dal quale risultino i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;
e) titoli accademici, diplomi, attestati ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato;
f) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), devono essere non anteriori di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Le domande saranno esaminate da apposita commissione, costituita:

dal preside della scuola di ingegneria aerospaziale, presidente;

da un professore facente parte del consiglio dei professori della scuola, membro;

da due ufficiali superiori rappresentanti le forze armate, membri;

da un professore della scuola con funzioni di segretario con diritto al voto, membro.

Per la valutazione dei titoli ogni membro della commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio di 30/30.

La commissione terrà presente, nei limiti del possibile, la preferenza espressa dai candidati concernente l'indicazione della sezione che desiderano frequentare.

Nel caso di classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Art. 6.

Le borse di studio saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando, nel termine di cinque giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili, verranno assegnate a candidati che seguono in graduatoria.

Art. 7.

Le borse di studio sono revocate dal Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonassero, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio

Le borse revocate saranno destinate a candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 8.

In osservanza alle norme contenute nella legge 12 dicembre 1944, n. 470, i cittadini italiani laureati in ingegneria aerospaziale sono nominati, a domanda, sottotenenti di complemento del genio aeronautico ed esonerati dal frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

Art. 9.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto come segue:

a) dieci rate mensili posticipate di L. 90.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni ed all'attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'ultima rata, a saldo, di L. 100.000, dopo il superamento degli esami di profitto.

La relativa spesa, di L. 8.000.000 (ottomilioni), graverà sul capitolo 3102 di bilancio - esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1969
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 394

(9357)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 18 settembre 1968, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Vista la lettera in data 20 giugno 1969, con la quale il professor Gaspare D'Aguanno, membro aggiunto per le lingue francese e spagnola, rinuncia all'incarico per esigenze di servizio;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Vincenzo Josia è nominato membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, per le lingue francese e spagnola, in sostituzione del prof. Gaspare D'Aguanno, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1969
Registro n. 7, foglio n. 190.

(9322)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1000 in data 1° marzo 1969, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Savona, nonchè le proposte formulate dal collegio provinciale delle ostetriche e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Salvadori prof. dott. Bruno, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale civico San Paolo di Savona;

Badino prof. dott. Paolo, docente in ostetricia e ginecologia;

Mariani dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Bruno dott. Bartolomeo, direttore di sezione della prefettura di Savona;

Ramorino Ludovica, ostetrica condotta di Savona.

Segretario:

Fabrizi dott.ssa Luisa, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità

Le prove d'esame avranno luogo in Savona in data da stabilirsi ed in ogni caso successivamente al trentesimo giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Savona, addì 29 settembre 1969

Il medico provinciale: LOMBARDI

(9241)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 47 in data 13 giugno 1969, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1967;

Visto che l'ostetrica Zamuner Rosana, vincitrice della condotta del Vivo d'Orcia in comune di Castiglion d'Orcia, ha rinunciato al posto;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso predetto, approvata con proprio decreto n. 46 in data 13 giugno 1969;

Interpellate nell'ordine le interessate e preso atto delle rinuncie delle ostetriche Capponi Emilia e Alessandrini Carla;

Ritenuto di dover assegnare la condotta resasi disponibile ad altra concorrente idonea, tenendo presente l'ordine della graduatoria e delle preferenze espresse;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Barnabà Egidia è dichiarata vincitrice della condotta di Vivo d'Orcia, frazione del comune di Castiglion d'Orcia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Siena, addì 1° ottobre 1969

Il medico provinciale: SACCHETTI

(9522)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1253 in data 20 marzo 1968, col quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Reggio Emilia alla data del 30 novembre 1966;

Visto il successsivo decreto n. 974 in data 17 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;

Considerato che i vincitori delle condotte di Correggio, Gualtieri, Baiso e Villaminozzo, hanno rinunciato come da comunicazioni agli atti di questo ufficio del medico provinciale;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso stesso;

Visto che nessuno dei successivi graduati ha accettato le condotte mediche di Baiso, Correggio e Villaminozzo e che pertanto le stesse condotte devono ritenersi andate deserte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 231, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott Tarana Paolo, medico chirurgo è nominato vincitore della prima condotta medica di Gualtieri. Le condotte mediche di Baiso, Correggio e Villaminozzo restano vacanti per i motivi di cui in premessa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 24 settembre 1969

Il medico provinciale: Podestà

(9369)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1969, n. 35.

Contributi per l'allestimento di nuovi stabilimenti industriali in zone montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 2 *ottobre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese che erigono nuovi stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, in zone montane del territorio regionale, l'amministrazione regionale — nel quadro delle direttive enunciate dal programma di sviluppo economico e sociale della regione — può concedere un contributo una tantum, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per immobili, impianti, macchinari ed attrezzature.

Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n 991, e successive modificazioni, nonchè le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n 614, se facciano parte di un comune il cui territorio sia stato classificato parzialmente montano in applicazione della predetta legge n. 991.

Art. 2.

Le domande di contributo debbono essere presentate all'Assessorato dell'industria e del commercio.

Alla domanda va unita una relazione illustrativa, dalla quale deve risultare che la zona prescelta per l'allestimento del nuovo stabilimento è destinata ad insediamento industriale, in base allo strumento urbanistico vigente per quel territorio.

La relazione dovrà inoltre indicare le caratteristiche dello stabilimento, le voci di spesa ed ogni altra notizia utile.

Art. 3.

Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore all'industria e al commercio, previa deliberazione della giunta regionale.

Il contributo è erogato, non prima dell'entrata in funzione del nuovo stabilimento, in base alla documentazione delle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente e alla risultanze dei controlli eseguiti a cura dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 4.

Il contributo previsto dalla presente legge è cumulabile con eventuali altre agevolazioni regionali e statali.

Art 5

Ai fini dell'applicazione della presente legge, può essere considerato nuovo stabilimento industriale anche l'ampliamento di uno stabilimento preesistente quando detto ampliamento comporti un aumento di almeno 50 posti di lavoro e sia tale da determinare un incremento di produzione di almeno il 30 per cento.

Art 6.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 è istituito — al titolo II, sezione V — il capitolo 863 con la denominazione: « Contributi una tantum, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per immobili, impianti ed attrezzature, a favore di imprese industriali che erigano nuovi stabilimenti in zone del territorio regionale considerate montane agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonchè in zone, qualificate depresse in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, facenti parte di un comune il cui territorio sia stato classificato parzialmente montano in applicazione della predetta legge numero 991 » e con lo stanziamento di lire 250 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

La spesa di lire 250 milioni prevista per l'esercizio 1969 fa carico al su citato capitolo 863

L'onere per gli esercizi dal 1970 al 1972 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi

La variazione dello stanziamento al capitolo 501 viene conseguentemente apportata anche nell'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 settembre 1969

BERZANTI

(9507)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.